

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CIVILTA' DEL MEDITERRANEO

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE-OGGETTO- SEDE

Il “CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CIVILTA' DEL MEDITERRANEO”, costituito in attuazione dell’art. 91 della Legge 11.7.80.n° 382 dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” si propone di coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca scientifica e tecnologica di interesse pubblico per lo sviluppo delle attività economiche e sociali produttive, con particolare riguardo alla promozione dello sviluppo e all’adeguamento delle regioni mediterranee depresse, nella prospettiva della lotta alla disoccupazione di lunga durata e dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il Consorzio si propone di promuovere e diffondere l’utilizzazione dei risultati scientifici e tecnologici raggiunti mediante l’attività istituzionale o acquisibili attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.

In particolare il Consorzio potrà:

- a) realizzare, potenziare e gestire centri di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della storia, società e cultura con particolare riferimento alle scienze storiche e archeologiche, diretti alla promozione di studi e ricerche di argomenti comuni alle civiltà del Mediterraneo dall’antichità all’età contemporanea;
- b) promuovere nuove metodologie, processi e tecnologie (anche mediante acquisizioni di ricerche e risultati ottenuti da altri Enti), migliorare quelle già in uso e individuare nuovi campi di applicazione, ai fini della conservazione dei beni archeologici, storici, culturali, artistici, ambientali ed ecologici in genere e della valorizzazione delle risorse turistiche;
- c) promuovere tecnologie per scavi archeologici, per laboratori d’arte anche finalizzati al restauro;
- d) promuovere tecnologie per l’istallazione e la conservazione di musei, tradizioni popolari e arti minori al fine della conservazione delle stesse, anche organizzando mostre di carattere storico, artistico e documentario;
- e) creare nei settori menzionati, attraverso specifici, corsi la formazione professionale orientata all’applicazione nelle attività produttive, anche in collaborazione con altri Enti di ricerca, a favore della stabilizzazione del livello occupazionale od anche come incentivo allo sviluppo di nuove possibilità di occupazione;
- f) promuovere mostre e costituire laboratori per la formazione artistico-culturale dei giovani, anche in collaborazione con le Soprintendenze e le Accademie delle Belle Arti nazionali ed internazionali;
- g) promuovere convegni di studio in tutte le materie qui considerate;
- h) promuovere pubblicazioni scientifiche, rendiconti, atti congressuali nei propri campi di attività;
- i) stipulare contratti e convenzioni attinenti alla ricerca con Enti nazionali o internazionali;
- j) favorire l’interazione tra le Università, gli Istituti di ricerca ed altri organismi rappresentativi in campi di rilevante interesse economico e sociale, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;
- k) promuovere attività di consulenza e studi;
- l) promuovere attività di progettazione;
- m) compiere qualunque altra attività finalizzata all’attuazione degli scopi del consorzio..

Il Consorzio ha sede presso il Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in via Porta di Massa, 1- 80133 NAPOLI

ARTICOLO 2 UNIVERSITÀ CONSORZIATE

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo, fatta eccezione per l’Università di Napoli “Federico II” che, quale promotrice dell’iniziativa, avrà diritto a due rappresentanti.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Ai fini di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà:

- a) procedere alla costituzione ed alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca, costituire Unità di ricerca presso le Università e, previe convenzioni, anche con l’intervento di Enti pubblici o privati;
- b) promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Enti, pubblici o privati, di ricerca , nazionali o internazionali, che operano in campi strettamente connessi a quelli del consorzio;
- c) mettere a disposizione delle Università partecipanti le attrezzature ed i laboratori che possono costituire supporto alle attività di ricerca e per la formazione del personale addetto;
- d) promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio, la formazione di esperti nel settore proprio del consorzio;
- e) attivare e realizzare le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca al settore applicativo;
- f) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati, e fornire ai medesimi pareri e mezzi di supporto.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà anche stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Le Università di cui all’articolo 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di euro 5.164,56 (pari a lire 10.000.000 del vecchio Statuto) ciascuna, che viene versata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Si stabilisce che la quota annuale di adesione è pari a euro 3.000 (tremila) da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Ogni Università che ai sensi dell’art. 2 comma b, entri a far parte del Consorzio, è tenuta al versamento delle quote annuali stabilite e a quella di ingresso pari a euro 5.164, 56.

ARTICOLO 5 FINANZIAMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

- a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MURST, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;
- b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dai fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MURST;
- c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MURST, da altre Amministrazioni statali ed Enti pubblici o privati;
- d) di finanziamenti e contributi dei vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto;
- e) di proventi derivati dalle attività svolte sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- f) di eventuali elargizioni e sponsorizzazioni.

ARTICOLO 6 ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato Tecnico Scientifico;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti;

ARTICOLO 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione del Consorzio è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate e da due rappresentanti dell'Università di Napoli "Federico II", scelti dal Senato Accademico tra i professori di ruolo esperti ed operanti nel settore delle attività del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio.

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta un Presidente.

Il Consiglio direttivo viene nominato con lettera del Presidente del Consorzio, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per l'iniziativa del Presidente del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge, nel suo seno il Presidente del Consorzio;
- 2) nomina i Direttori delle Unità di Ricerca, Sezioni e Laboratori se creati;
- 3) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

- 4) delibera, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, sull'istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni o Laboratori;
- 5) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 6) realizza l'attuazione dei piani di attività;
- 7) adotta eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche di questo stesso Statuto;
- 8) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi;
- 9) delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;
- 10) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- 11) può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente;
- 12) delibera su contratti a termine e su borse di studio, sentito il parere del Consiglio Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 8 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e non può essere rieletto per più di una volta consecutivamente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio; assicura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti di esecuzione; sovrintende alle attività ed all'Amministrazione del Consorzio stesso.

Il Presidente inoltre:

- 1) predispose agli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai membri scelti (uno da ciascuna delle Università Consorziato) fra i più eminenti studiosi italiani e stranieri del settore di attività del Consorzio, anche se non appartenenti al mondo accademico.

Il Comitato Tecnico Scientifico elegge nel proprio seno il Presidente.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Del Comitato Tecnico Scientifico fa parte di diritto il Presidente del Consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce l'organo di consulenza del Consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico, si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno.

ARTICOLO 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati per un triennio, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio.

Il Collegio prevede il riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario comincia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Presidente del Consorzio, contenente, fra l'altro, il programma delle attività Scientifiche.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo contenente, fra l'altro, la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato al Consiglio stesso dal Presidente.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati alle Università consorziate per conoscenza, nei quindici giorni successivi alle scadenze.

ARTICOLO 12 PERSONALE

Ove il Consiglio Direttivo ne riscontri la necessità (anche in funzione dello sviluppo del Consorzio), la dotazione organica, lo Statuto giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio potranno essere stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Tale regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale Universitario.

ARTICOLO 13 DURATA E RECESSO

La durata del Consorzio è fissata in 20 (venti) anni e potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso Terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso.

ARTICOLO 14 SCIoglimento DEL CONSORZIO

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione, ivi inclusa la regolazione di tutte le pendenze assunte per effetto del precedente art. 12, sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionatamente al loro apporto effettivo.

ARTICOLO 15
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne sancisca mano a mano la necessità potranno essere adottati regolamenti di esecuzione di questo Statuto nelle seguenti materie:

- 1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il regolamento di funzionamento degli organi;
- 4) il regolamento delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

ARTICOLO 16

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme dettate dal codice civile in tema di consorzio con rilevanza esterna.